



# Comune di Onifai

Provincia di Nuoro

## **REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA**

**Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 03/06/2021**

## SOMMARIO

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia.....	4
Articolo 3 - Definizioni.....	4
Articolo 4 - Principi generali e tutela della toponomastica storica.....	4
TITOLO 2 - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI .....	5
Articolo 5 - Compiti dell'Amministrazione comunale .....	5
Articolo 6 - Compiti del Sindaco.....	5
Articolo 7 - Compiti dei Servizi Tecnico e Demografico.....	5
Articolo 8 - Aggiornamento cartografia .....	5
Articolo 9 - Revisione della toponomastica d'ufficio.....	5
Articolo 10 - Collaborazione tra diversi settori .....	6
Articolo 11 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina.....	6
Articolo 12 - Adempimenti del Servizio Tecnico.....	6
Articolo 13 - Adempimenti dell'Anagrafe.....	6
Articolo 14 - Modalità per le comunicazioni esterne.....	7
Articolo 15 - Visura dello stradario .....	7
TITOLO 3 - AREE DI CIRCOLAZIONE .....	8
Articolo 16 - Area di circolazione .....	8
Articolo 17 - Omissione della denominazione.....	8
TITOLO 4 - STRADARIO.....	9
Articolo 18 - Stradario e indirizzario .....	9
Articolo 19 - Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario.....	9
Articolo 20 - Stradario normalizzato .....	10
Articolo 21 - Informazioni contenute nello stradario informatizzato .....	10
TITOLO 5 - TOPONOMASTICA .....	12
CAPO I - DENOMINAZIONE.....	12
Articolo 22 - Procedura per la denominazione delle aree.....	12
Articolo 23 - Intitolazione a personaggi .....	12
Articolo 24 - Divieto di denominazioni omonime o assonanti .....	12
Articolo 25 - Rettifica della denominazione di un'area di circolazione .....	13
Articolo 26 - Criteri di valutazione per la rettifica di denominazione .....	13
Articolo 27 - Indicazione denominazione precedenti .....	13
Articolo 28 - Numerazione civica di aree non denominate .....	13
Articolo 29 - Omogeneità delle denominazioni.....	13
Articolo 30 - Lunghezza dei caratteri della denominazione .....	14
Articolo 31 - Richiesta di nuova denominazione.....	14
Articolo 32 - Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione.....	14
CAPO II - CARTELLI DI NOME-STRADA .....	14

Articolo 33 - Caratteristiche .....	14
Articolo 34 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa.....	15
Articolo 35 - Posizionamento .....	15
Articolo 36 - Spostamento delle targhe toponomastiche .....	16
Articolo 37 - Targhe provvisorie .....	16
TITOLO 6 - NUMERAZIONE CIVICA .....	17
Articolo 38 - Definizioni.....	17
CAPO I - NUMERAZIONE CIVICA DEGLI ACCESSI ESTERNI .....	19
Articolo 39 - Tipologia di numerazione adottata.....	19
Articolo 40 - Accessi diretti e indiretti .....	19
Articolo 41 - Accessi principali e secondari .....	19
Articolo 42 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione.....	19
Articolo 43 - Accessi esterni esclusi dalla numerazione.....	20
Articolo 44 - Modalità di attribuzione della numerazione civica .....	20
Articolo 45 - Aggiornamento della numerazione civica.....	21
Articolo 46 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica.....	21
Articolo 47 - Riserva di numeri per futuri accessi .....	22
Articolo 48 - Caratteristiche della targhetta.....	22
Articolo 49 - Posizionamento della targhetta.....	22
Articolo 50 - Tempistica della posa in opera delle targhette .....	22
Articolo 51 - Rilievi e rettifica delle anomalie .....	23
Articolo 52 - Conservazione dello storico della numerazione civica .....	23
CAPO II - Numerazione interna delle unità ecografiche semplici .....	23
Articolo 53 - Numerazione interna ai fabbricati .....	23
Articolo 55 - Caratteristiche della targhetta.....	25
Articolo 56 - Posizionamento della targhetta.....	25
TITOLO 7 - Costi, Sanzioni, Vigilanza.....	26
Articolo 57 - Costi toponomastica .....	26
Articolo 58 - Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico.....	26
Articolo 59 - Costi targhetta numerazione civica .....	26
Articolo 60 - Sanzioni pecuniarie .....	26
Articolo 61 - Eccezione alla sanzione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare .....	27
Articolo 62 - Vigilanza .....	27
Articolo 63 - Entrata in vigore.....	27
TITOLO 8 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	28

## **TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

### **Articolo 2 - Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia**

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le modificazioni e le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

### **Articolo 3 - Definizioni**

La “toponomastica” è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

La “onomastica” è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.

La “topografia” è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

### **Articolo 4 - Principi generali e tutela della toponomastica storica**

Il Comune di Onifai tutela la toponomastica storica del suo territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formati nella tradizione orale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, sarda, nazionale o internazionale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o aree del territorio caratteristiche.

## **TITOLO 2 - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI UFFICI PREPOSTI**

### **Articolo 5 - Compiti dell'Amministrazione comunale**

Spetta esclusivamente alla Giunta Comunale l'attribuzione della numerazione civica e la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, attraverso gli uffici del Settore Tecnico e Demografico.

### **Articolo 6 - Compiti del Sindaco**

È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

### **Articolo 7 - Compiti dei Servizi Tecnico e Demografico.**

Ai Servizi Tecnico e Demografico spettano, ognuno per le proprie competenze, gli adempimenti topografici ed ecografici.

I Servizi Tecnico e Demografico impartiscono, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali, la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi nuove opere pubbliche, nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale, e ne aggiorna la numerazione civica.

### **Articolo 8 - Aggiornamento cartografia**

I Servizi Tecnico e Demografico hanno l'obbligo di aggiornamento almeno annuale della cartografia con gli elementi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

### **Articolo 9 - Revisione della toponomastica d'ufficio**

Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente.

La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

## **Articolo 10 - Collaborazione tra diversi settori**

I Servizi Tecnico e Demografico operano in stretta collaborazione con l'Anagrafe, i Tributi, l'Urbanistica e lo Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE).

## **Articolo 11 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina**

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'Anagrafe, dei Tributi o proveniente dalla attività gestionale degli altri Uffici del Comune o direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata al Servizio Demografico, che provvede alla verifica e inoltra la segnalazione al Settore Tecnico per apportare le eventuali correzioni necessarie all'area di circolazione.

## **Articolo 12 - Adempimenti del Servizio Tecnico**

Il Servizio Tecnico comunica all'Anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Servizio Tecnico deve tenere costantemente aggiornata copia delle cartografie digitali e gli archivi informatici di propria competenza ed informa i servizi di cui all'articolo 10 in merito alle seguenti modifiche:

- denominazione di strade;
- numerazione civica;

I Servizi Tecnico e Demografico sono incaricati della predisposizione di:

- proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- certificazioni di toponomastica;
- aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, sulla base della documentazione trasmessa dall'Urbanistica e/o dallo Sportello unico per le attività produttive;
- gestione della fornitura e posa in opera del materiale toponomastico.

## **Articolo 13 - Adempimenti dell'Anagrafe**

L'Anagrafe trasmette una comunicazione ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio, rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo.

Il cittadino deve allegare tale certificato ai seguenti documenti:

- carta di identità;
- patente di guida;

- carta di circolazione autoveicoli.

#### **Articolo 14 - Modalità per le comunicazioni esterne**

L'Amministrazione comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet del Comune, mediante stampa o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

#### **Articolo 15 - Visura dello stradario**

L'Amministrazione comunale si impegna a rendere disponibile, attraverso il proprio sito internet, uno stradario aggiornato e consultabile gratuitamente.

### **TITOLO 3 - AREE DI CIRCOLAZIONE**

#### **Articolo 16 - Area di circolazione**

Nell'ambito del territorio urbano o extraurbano ogni spazio del suolo pubblico o ad uso pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo e simili, situato all'interno del territorio comunale, compresa anche la viabilità privata purché ad uso pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ogni distinta area di circolazione ha la propria numerazione civica.

L'Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, che conducano a isolati, località turistiche, ecc. al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

#### **Articolo 17 - Omissione della denominazione**

La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.



## TITOLO 4 - STRADARIO

### Articolo 18 - Stradario e indirizzario

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune.

Per "indirizzario" si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

### Articolo 19 - Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario

Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, lungomare, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale (DUF) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione dell'odonomo come dei, di, delle, la, il, etc., come ad esempio VIA DEI TULIPANI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio, i titoli onorifici per i nomi propri come in VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).

L'elencazione delle aree deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

- Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni, ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome (es.: Via Armando Diaz sarà riportata nell'elenco come Diaz, Maresciallo Cadorna come Cadorna, ...).
- Per i cognomi contenenti particelle di inizio (d'Arborea, del Giudice, Lo ..., ecc.) l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
- Non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo (dell'Indipendenza, dei Girasoli, ecc.).
- Le aree di circolazione denominate in sardo devono essere elencate in ordine alfabetico delle parole che compongono la denominazione come se gli articoli, le preposizioni e le particelle facessero parte integrante del nome (es.: *sa piccata* va considerato come se fosse scritto *sapiccata*).
- Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona (Grotta di Bucci) devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa (Grotta).
- Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine *San, Sant', Santo/a* (es.: San Francesco) facesse parte integrante del nome (Sanfrancesco).
- Le aree intitolate a date (XXIV Maggio) o comprendenti numeri (4 Fontane) devono essere elencate come se fossero scritte tutte in lettere (Ventiquattro Maggio, Quattro Fontane).
- Le strade extraurbane principali (strade statali o di grande comunicazione come quelle regionali) all'interno del centro abitato, devono essere considerate:

a) come aree di circolazione distinte dai tratti esterni, quando i tratti interni s'inseriscono nel sistema di viabilità

urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne;

b) come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna.

#### **Articolo 20 - Stradario normalizzato**

Lo stradario del Comune di Onifai deve essere normalizzato, ossia i toponimi stradali devono essere registrati in modo congruente, completo, senza abbreviazioni ed errori di ortografia.

Poiché il Comune è dotato di archivi elettronici, i toponimi devono essere memorizzati distanziando le parole con un solo spazio, senza spazi iniziali e con caratteri maiuscoli.

#### **Articolo 21 - Informazioni contenute nello stradario informatizzato**

Lo stradario deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

**1.** Specie dell'area di circolazione (DUG) secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche:

BELVEDERE

CAVALCAVIA

CIRCONVALLAZIONE

CORSO

CORTE

CORTILE

DISCESA

GALLERIA

GRADINATA

LARGO

LUNGOFIUME

PARCHEGGIO

PASSEGGIATA

PIAZZA

PIAZZALE

PIAZZETTA

PONTE

RACCORDO

RAMPA

ROTONDA

SCALINATA

SENTIERO

SLARGO

SOTTOPASSO

SOVRAPPASSO

STRADA

STRADA COMUNALE

STRADA PANORAMICA

STRADA PODERALE

STRADA PROVINCIALE

STRADA REGIONALE

STRADA STATALE

STRADA VICINALE

TRAVERSA

VIA

VIALE

VICO

VICOLO

**2.** Denominazione.

**3.** Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro.

**4.** Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.

**5.** Indicazione di inizio e fine via.

**6.** Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

## **TITOLO 5 - TOPONOMASTICA**

### **CAPO I - DENOMINAZIONE**

#### **Articolo 22 - Procedura per la denominazione delle aree**

La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:

**A.** L'ufficio tecnico elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:

1. Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.);
2. Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo;
3. Tipologia di area (DUG);
4. Denominazione;
5. Origine del toponimo;
6. Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione);
7. Lunghezza;
8. Planimetria che la individui chiaramente sul territorio.

**B.** La deliberazione approvata dalla Giunta deve essere inviata in duplice copia al Prefetto che cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria.

**C.** L'atto è esecutivo successivamente al *nulla osta* prefettizio.

**D.** Aggiornamento dello stradario e della cartografia ufficiale.

**E.** Assegnazione della numerazione civica esterna e interna.

**F.** Aggiornamento dell'indirizzario e della cartografia ufficiale con la numerazione.

**G.** Apposizione cartelli NOME-STRADA e targhette di numerazione civica.

#### **Articolo 23 - Intitolazione a personaggi**

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, salvo i casi consentiti dalla legge per persone benemerite della nazione, per i caduti di guerra o per la causa nazionale.

#### **Articolo 24 - Divieto di denominazioni omonime o assonanti**

Deve essere evitato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se

comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via *Dalla* Chiesa e via *della* Chiesa).

#### **Articolo 25 - Rettifica della denominazione di un'area di circolazione**

Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome delle vecchie strade o piazze comunali deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, tramite le Soprintendenze ai monumenti.

#### **Articolo 26 - Criteri di valutazione per la rettifica di denominazione**

La motivazione alla rettifica della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi e che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione di denominazione di una strada, viene insito l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso (permesso di soggiorno, passaporti, porto d'armi, libretti di pensione, ecc.,...) e per i vari uffici pubblici, con l'aggiornamento degli archivi, dello stradario e del piano topografico ed ecografico, con l'aggiornamento presso le Poste, al catasto ecc.

#### **Articolo 27 - Indicazione denominazione precedenti**

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA per almeno 10 anni successivi la rettifica.

Gli archivi dell'Amministrazione, in particolare l'Anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

#### **Articolo 28 - Numerazione civica di aree non denominate**

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento.

La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

#### **Articolo 29 - Omogeneità delle denominazioni**

L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite, ad esempio in riferimento ai quartieri (per es., rione con i nomi di poeti, di pittori, delle capitali europee,

ecc.).

### **Articolo 30 - Lunghezza dei caratteri della denominazione**

Possibilmente la lunghezza massima della denominazione deve includere al massimo 24 (ventiquattro) caratteri per evitare “troncamenti” dell’indirizzo sui documenti quali carta d’identità e patente.

### **Articolo 31 - Richiesta di nuova denominazione**

La richiesta per l'intitolazione di nuove aree di circolazione e di aree esistenti non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune (o che abbiano un legame documentabile con il paese), comitati, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali.

Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari (per es. l’adozione di un toponimo significativo per la comunità) nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

### **Articolo 32 - Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione**

Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano state già denominate.

## **CAPO II - CARTELLI DI NOME-STRADA**

### **Articolo 33 - Caratteristiche**

La denominazione dell’area di circolazione deve essere riportata su targhette in materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada. Nel centro abitato il segnale NOME-STRADA può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale, in materiale ceramico, per quanto più possibile simili a quelle riportate in figura I.



Figura 1- TARGA VIARIA CERAMICA

Le targhe possono essere posizionate a muro o su appositi pali. I privati debbono acconsentire all'applicazione delle targhe sulle costruzioni di loro proprietà.

Le caratteristiche dimensionali e dei caratteri seguono le indicazioni della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4564 del 20/11/1974.

#### **Articolo 34 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa**

Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, possono essere riportati: il titolo o lo pseudonimo, la professione, le date di nascita e di morte.

Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- a. agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare;
- b. accessi non visibili dall'area di circolazione.

#### **Articolo 35 - Posizionamento**

Le targhe vanno poste ad una altezza minima di m 2,00 dal suolo.

Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie. Deve essere applicato a un'altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le seguenti modalità:

- al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra m 3,00 e m 3,50 circa dal piano stradale;
- nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, sfalsati in altezza;

- ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
- in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
- almeno ai due estremi per le vie non chiuse, a sinistra di chi vi entra;
- in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
- per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso;
- deve essere applicato congiuntamente al di sopra del segnale SENSO UNICO PARALLELO nelle strade a senso unico e sullo stesso supporto; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

### **Articolo 36 - Spostamento delle targhe toponomastiche**

Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle di numerazione civica, gli interessati devono fare immediata richiesta all'ufficio Tecnico che predisponde le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

### **Articolo 37 - Targhe provvisorie**

È ammessa la possibilità di provvedere temporaneamente alla apposizione di targhe provvisorie secondo quanto contemplato dal Codice della Strada in caso di necessità. L'indicazione del nome-strada viene iscritta su una targa viaria regolamentare a cura del Comune, che provvede inoltre alla sostituzione della targa provvisoria con quella definitiva.



## TITOLO 6 - NUMERAZIONE CIVICA

### Articolo 38 - Definizioni

Per fabbricato si intende l'edificio il cui accesso o i cui accessi esterni devono essere contraddistinti da numeri civici.

Può essere composto di varie unità ecografiche:

*abitazione*: uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone;

*esercizio*: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica;

*ufficio*.

L'edificio, da intendersi come costruzione unitaria, è dotato di diversi accessi esterni con caratteristiche che determinano diverse esigenze di numerazione.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc. La numerazione è sempre relativa all'accesso esterno su pubblica via, segue un ordinamento a livello di area di circolazione e non tiene conto dell'edificio cui appartiene.

Gli accessi esterni possono essere:

- a. diretti quando l'accesso avviene direttamente verso l'unità ecografica semplice
- b. indiretti, quando l'accesso avviene su corti, cortili e scale interne all'interno dei quali sono presenti i fabbricati.

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico.

Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la numerazione interna.

Sono definiti accessi interni gli ingressi agli edifici posti all'interno di un'area privata (corti, cortili e simili) che contengono più unità ecografiche semplici.

I numeri interni, invece, corrispondono alle unità ecografiche semplici a cui non si accede direttamente dall'esterno ma da cortili, scale interne, ballatoi e simili.




Figura 2- ACCESSI ESTERNI DIRETTI E INDIRETTI




Figura 3 - ACCESSI ESTERNI SECONDARI E ACCESSI INTERNI




Figura 4 - NUMERAZIONE INTERNA

## CAPO I - NUMERAZIONE CIVICA DEGLI ACCESSI ESTERNI

### Articolo 39 - Tipologia di numerazione adottata

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.

### Articolo 40 - Accessi diretti e indiretti

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

### Articolo 41 - Accessi principali e secondari

In presenza di più accessi esterni di uno stesso edificio o complesso di edifici, corrisponde all'accesso principale quello maggiormente utilizzato per accedere alle unità abitative, in caso di destinazione residenziale; invece, nel caso di attività produttive o uffici l'accesso principale è quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante. I restanti sono considerati accessi secondari.

### Articolo 42 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli **accessi esterni**, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche, chioschi e simili adibite ad abitazioni, ai servizi di pubblica utilità e ad attività economiche.

La numerazione civica è estesa anche ai passi carrai e alle aree recintate non edificate. Con queste ultime si intendono, sia quelle dedicate in modo permanente all'esercizio di un'attività economica (es. rivendite auto, piazzali rivendite edili, ecc.), sia quelle non utilizzate ma che sono provviste di un accesso all'area di circolazione. La numerazione civica va attribuita dunque agli accessi esterni di qualsiasi spazio recintato non edificato.

Gli accessi esterni contigui vanno numerati distintamente solo se separati da elementi murari strutturali e continui alla facciata dell'edificio (per accessi diretti) o da recinzione o muretto (per accessi indiretti). Nel caso di un cancelletto pedonale contiguo a un cancello di un accesso carrabile, separati per esempio da una colonna metallica su cui i cancelli poggiano, le due aperture dovranno essere considerate come un unico accesso, se da esse ci si immette allo stesso percorso di pari livello per raggiungere la stessa unità immobiliare.

Rientrano altresì le vetrine, anche se sollevate da terra per un'altezza massima di 25 centimetri.

#### **Articolo 43 - Accessi esterni esclusi dalla numerazione**

Non possono essere numerate le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici salvo che non immettano a loro volta in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia: in tal caso rientrerebbero nella tipologia di unità ecografiche semplici soggette alla numerazione.

#### **Articolo 44 - Modalità di attribuzione della numerazione civica**

La numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

- a. in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, etc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra;
- b. in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- c. nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva;
- d. per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la

necessità del rifacimento della numerazione civica.

- e. per strade che si dipartano dal centro abitato la numerazione deve cominciare dal limite del centro abitato e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;
- f. nelle traverse, vicoli e simili, che si dipartano da altre di ordine superiore la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;
- g. nelle strade che colleghino due strade di ordine superiore la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante.

#### **Articolo 45 - Aggiornamento della numerazione civica.**

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento della numerazione civica il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al passo la numerazione civica con l'eventuale apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni o per aree recintate, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici.

Le modalità dell'aggiornamento possono comportare:

- a. aggiornamento per apertura di nuovi accessi. Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola in ordine alfabetico progressivo. Questo è a tutti gli effetti un altro civico rispetto a quello immediatamente precedente e non rimane ad esso collegato in quanto la numerazione è sempre relativa all'accesso esterno su pubblica via, segue l'ordinamento a livello di area di circolazione e non tiene conto dell'edificio cui appartiene (es. n. 4 è differente e non necessariamente collegato al n.4/A);
- b. aggiornamento per nuove costruzioni o aree recintate. Quando la causa determinante l'aggiornamento è attribuibile a nuove costruzioni o aree recintate, le modalità sono le stesse di cui alla predetta lettera a, a meno che non siano stati previsti, a suo tempo, numeri civici disponibili per i futuri accessi esterni oppure, in caso contrario, qualora la situazione lo richieda, si procede con la rettifica dei numeri civici esistenti (es.: se esiste già il n. 1 e viene realizzata un nuovo accesso esterno prima di tale numero sarà necessario procedere alla rettifica del n. 1 che diventerà, per esempio, n.1/A o n. 3).

#### **Articolo 46 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica**

L'assegnazione del numero civico dell'accesso esterno (diretto o indiretto) e della eventuale assegnazione della numerazione degli accessi interni e dei numeri interni, va richiesta a cura del proprietario all'atto della presentazione del titolo edilizio o non appena ultimata la costruzione del fabbricato (in fase di acquisizione dell'agibilità) e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato.

Chiunque non possieda il numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe, deve

presentarne richiesta all'ufficio Tecnico, riportando chiaramente i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella), la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, degli accessi interni e delle unità ecografiche a cui assegnare i numeri interni, estremi e recapiti del richiedente.

#### **Articolo 47 - Riserva di numeri per futuri accessi**

Per gli spazi non ancora occupati ma destinati a nuove costruzioni lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, lasciando dei “vuoti” nella progressione numerica secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

#### **Articolo 48 - Caratteristiche della targhetta**

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente.

Nel centro abitato è previsto l'uso di targhette in materiale ceramico, di dimensione 17 x 11 cm, per quanto più possibile simili a quelle riportate in figura 5.



Figura 5 - TARGHETTA CERAMICA DI NUMERO CIVICO

#### **Articolo 49 - Posizionamento della targhetta**

La targhetta deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti. In tal caso la targhetta deve essere posizionata adeguatamente all'individuazione chiara dell'ingresso cui si riferisce.

#### **Articolo 50 - Tempistica della posa in opera delle targhette**

La posa in opera della targhetta riportante la numerazione civica deve essere effettuata nei seguenti momenti:

- a. in fase di conclusione dei lavori a cura del proprietario;
- b. In fase di risanamento della toponomastica ad opera dell'ufficio comunale preposto.

Una volta attribuito il numero da parte dell'ufficio Tecnico, il richiedente può presentare la targhetta per l'approvazione della tipologia e provvedere immediatamente all'apposizione.

L'ufficio Tecnico si riserva la possibilità di eseguire accertamenti a campione sulla corretta posa in opera.

Nelle fase di risanamento o di attribuzione della numerazione, preliminarmente alla apposizione della targhetta, gli addetti dell'Ufficio o il proprietario possono indicare il numero civico attribuito mediante targhetta provvisoria o mediante iscrizione con marcatore indelebile.

### **Articolo 51 - Rilievi e rettifica delle anomalie**

Durante i sopralluoghi il Servizio Tecnico o Demografico, anche mediante personale delegato, deve eseguire i seguenti interventi e risanare le anomalie secondo i seguenti criteri:

1. rilevare gli accessi non numerati;
2. risanare la numerazione dell'intera area di circolazione nel caso in cui i numeri non siano stati attribuiti secondo la successione naturale (es.: la sequenza di numeri rilevati 1, 5, 3, ... va corretta in 1, 3, 5, ... oppure è già presente il numero 2 e si rileva un accesso che lo precede per cui viene attribuito il numero 2 al nuovo accesso e deve essere rinumerato l'accesso preesistente assegnando il numero 4 se non presente o, in caso contrario, il numero 2/A);
3. si fa seguire il numero civico dall'esponente (lettera maiuscola) per ogni accesso non numerato presente tra due numeri interi successivi apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti (es.: se tra un civico 1 e un civico 3 esiste un accesso non segnalato, questo deve essere integrato con il numero 1/A).

### **Articolo 52 - Conservazione dello storico della numerazione civica**

I numeri attribuiti devono essere riportati sulla cartografia. Deve essere conservata traccia della rettificata apportata, con le informazioni storiche che consentono di risalire alla numerazione precedente relativa ad ogni accesso e alla data di modifica della numerazione.

## **CAPO II - Numerazione interna delle unità ecografiche semplici**

### **Articolo 53 - Numerazione interna ai fabbricati**

La numerazione interna serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri

o scale interne. L'assegnazione della numerazione interna è effettuata dall'ufficio tecnico.

#### **Articolo 54 - Individuazione delle unità ecografiche raggiungili da accessi indiretti**

In caso di accesso a un'area su cui insistano più edifici interni a corti, larghi, ecc. o se l'accesso è sbarrato, si procede all'attribuzione del numero civico sull'accesso esterno e poi si procede con la seguente classificazione:

- se presenti più cortili separati: attribuzione del numero romano per ogni cortile (I,II, III, ecc.);
- se presenti più edifici: attribuzione del numero arabo per ogni edificio (1,2,3, ecc.);
- se presenti più scale: attribuzione di una lettera maiuscola per ogni scala (A, B, C, ecc.);
- se presenti più piani: attribuzione tecnica del piano (interrato, seminterrato, terra, primo, secondo, ecc.)
- se presenti più interni: attribuzione di un numero arabo per ogni interno (1,2,3, ecc.).

La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere assegnata secondo il verso da sinistra a destra per chi entra dall'accesso principale dall'atrio.

La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo lo stesso verso della scala.

Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.

Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi accede.

Se, per esempio, è presente un accesso esterno indiretto che immette su un cortile che ospita due edifici di cui uno monofamiliare ed uno bifamiliare gli indirizzi delle tre unità ecografiche semplici saranno i seguenti:

1. Via Sardegna n. 3 (accesso esterno indiretto), Edificio 1;
2. Via Sardegna n. 3 (accesso esterno indiretto), Edificio 2; Interno 1;
3. Via Sardegna n. 3 (accesso esterno indiretto), Edificio 2; Interno 2.

Se, invece è presente un accesso esterno indiretto che immette su un cortile che ospita un solo edificio, con un unico accesso interno, e composto da tre unità ecografiche semplici di cui una al piano terra e due al primo piano, gli indirizzi delle tre unità ecografiche semplici saranno i seguenti:

1. Via Sardegna n. 3 (accesso esterno indiretto), piano terra, Interno 1
2. Via Sardegna n. 3 (accesso esterno indiretto), piano primo; Interno 2;



3. Via Sardegna n. 3 (accesso esterno indiretto), piano primo; Interno 3.

Se, ancora, è presente un accesso esterno indiretto che immette su due cortili che ospitano uno un solo edificio monofamiliare e l'altro due edifici di cui uno monofamiliare ed uno bifamiliare gli indirizzi delle quattro unità ecografiche semplici saranno i seguenti:

1. Via Sardegna n. 3 (accesso esterno indiretto), cortile I;
2. Via Sardegna n. 3 (accesso esterno indiretto), cortile II, Edificio 1;
3. Via Sardegna n. 3 (accesso esterno indiretto), Cortile II; Edificio 2, Interno 1;
4. Via Sardegna n. 3 (accesso esterno indiretto), Cortile II; Edificio 2, Interno 2.

Per i casi non illustrati si procede per analogia.

#### **Articolo 55 - Caratteristiche della targhetta**

I numeri dei cortili, degli accessi interni diretti, delle scale e degli interni, devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.

#### **Articolo 56 - Posizionamento della targhetta**

Le targhette devono essere acquistate e posate a cura del proprietario dell'immobile in posizione visibile, per gli interni e le scale in alto a destra di ciascuna porta.

**TITOLO 7 - Costi, Sanzioni, Vigilanza****Articolo 57 - Costi toponomastica**

La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e cartelli indicanti le aree di circolazione) è a totale carico del Comune.

**Articolo 58 - Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico**

È vietato a terzi adottare, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare la segnaletica di NOME-STRADA e le targhe della numerazione civica.

**Articolo 59 - Costi targhetta numerazione civica**

Il costo della targhetta riportante la numerazione civica in fase di revisione è a carico del Comune dall'entrata in vigore del presente regolamento, relativamente ad ogni accesso che abbia le seguenti caratteristiche:

1. accesso che dall'area di circolazione conduce all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere;
2. accesso che dai fabbricati immette nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

Il costo della targhetta a seguito della richiesta del privato è a carico del richiedente.

La copertura dei relativi costi è garantita dagli oneri concessori ai sensi della L. 10/77, Norme per la edificabilità dei suoli, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 60 - Sanzioni pecuniarie**

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate in via amministrativa da Euro 25 a Euro 500 nella misura riportata di seguito, maggiorata della spesa per l'eventuale rimessa in pristino delle opere:

<b>I.</b>	Attribuzione abusiva di numero civico	€ 100
<b>II.</b>	Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	€ 30
<b>III.</b>	Mancata esposizione della targhetta di numero civico	€ 60
<b>IV.</b>	Apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare	€ 30
<b>V.</b>	Targhetta di numero civico non leggibile	€ 30
<b>VI.</b>	Rimozione indebita di numero civico	€ 350
<b>VII.</b>	Rimozione/danneggiamento di targa NOME-STRADA	€ 500

---

<b>VIII.</b>	Rimozione/danneggiamento di palo per supporto targa NOME-STRADA	€ 500
--------------	---	-------

---

### **Articolo 61 - Eccezione alla sanzione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare**

È possibile autorizzare il cittadino che ne facesse richiesta a conservare targhette di numero civico in materiale diverso se già installate, qualora mantengano le medesime caratteristiche previste dal presente regolamento e per evidenti motivi di ordine estetico e/o funzionale.

Tale disposizione è applicabile solo alle targhette di numerazione civica già apposte sugli accessi e indicanti la numerazione corretta attribuita dal Comune.

È fatto divieto a chiunque di rimuovere il materiale posto in opera dal Comune o impedire il regolare svolgimento del lavoro del personale incaricato, che provvede a contattare immediatamente la Polizia Locale in caso di necessità.

Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa.

### **Articolo 62 - Vigilanza**

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l'ufficio Tecnico, l'ufficio Anagrafe, gli uffici dell'Urbanistica, l'ufficio Tributi e la Polizia Locale, ciascuno per quanto di propria competenza.

### **Articolo 63 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico numero 267/2000.

## **TITOLO 8 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge 23 Giugno 1927, N. 1188

Legge 24 Dicembre 1954, N.

Legge 24 Novembre 1981, N. 689

D.P.R. 30 Maggio 1989, N.223

Circolare Del Ministero Dei Lavori Pubblici N. 4564 Del 20/11/1974

Istat-Metodi E Norme, Serie B N.29, 1992

Istat - Istruzioni Per L'ordinamento Ecografico Aggiornamento Al 1 Agosto 2018

Regolamento Anagrafico Della Popolazione Residente (Legge 24 Dicembre 1954, N. 1228 D.P.R. 30 Maggio 1989, N. 223)

Istituto Nazionale Di Statistica. Deliberazione 15 Ottobre 1991 (Direttiva N. 1/Comstat)

Istituto Nazionale Di Statistica. Deliberazione 15 Ottobre 1991 (Direttiva N. 2/Comstat)

D.Lvo N. 285 Del 30 Aprile 1992 Nuovo Codice Della Strada

Dpr N.495 Del 16 Dicembre 1992 Regolamento Di Esecuzione E Di Attuazione Del Nuovo Codice Della Strada

Circolare Del Ministero Dei Trasporti N.21 Del 21 Marzo 1967

Circolare Ministero Dell'interno 29-06-1981, N. 7

Decreto Del Ministro Dell'interno In Data 25 Settembre 1992

Circolare Ministero Dei Trasporti E Della Navigazione 16-09-1994, N. 6916

Circolare Istat N.5 Del 4 Febbraio 2000 Prot. 874

Circolare Del Ministero Dell'interno N.10 Del 8 Marzo 1991

Dir. 24 Ottobre 2000 - Segnaletica E Criteri Per L'installazione Ministero Dei Lavori Pubblici

Corte Di Cassazione Civile, Sezione Seconda. Sentenza 6501 Del 11/03/2008

Consiglio Di Stato Sez. V, - 23 Giugno 2003, Sentenza N. 3716

Consiglio Di Stato - 23 Gennaio 2008, Sentenza N. 169 E Tar Veneto, Sez. Ii, Sentenza 24 Gennaio 2008.

Ministero Dei Trasporti – Parere N. 16789/2008